

Delibera n. 17/2023/FRG
Gruppo consiliare "Lega Umbria"



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Acheropita MONDERA	Presidente f.f. - relatrice
Annalaura LEONI	Prima Referendaria
Antonino GERACI	Referendario

nella camera di consiglio del 16 marzo 2023

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, e successive modificazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., in particolare l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12 e l'art. 2, comma 1, lett. g) relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun gruppo consiliare dei consigli

regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle regioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nn. 12/SEZAUT/2013/QMIG e 15/SEZAUT/2013/QMIG;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al d.l. n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 in corso di conversione in parlamento";

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 86 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto la "Costituzione del gruppo consiliare *Lega Umbria*";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 93 del 3 dicembre 2019 avente ad oggetto la "Corresponsione dei contributi ai gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 28/2012 e successive modificazioni";

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 54 del 7 luglio 2022, n. 65 del 24 agosto 2022 e n. 97 del 20 dicembre 2022, relative alla rideterminazione dei contributi per il funzionamento ed il personale dei gruppi consiliari;

VISTO il rendiconto di esercizio dell'anno 2022 del Gruppo consiliare *Lega Umbria* della XI legislatura del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria, pervenuto con nota prot. n. 20230001076 del 13 febbraio 2023 (protocollo interno n. 285 di pari data);

VISTE le risultanze della verifica sulla “regolarità contabile della gestione e sull’utilizzazione dei contributi erogati” al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2022, eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 novembre 2022 (n. 129) trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTE le note prot. n. 345 del 27 febbraio 2023 e prot. n. 442 dell’8 marzo 2023 con le quali il Magistrato istruttore ha assegnato al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria un termine per regolarizzare la documentazione inviata;

VISTE le note prot. n. 20230001643 del 2 marzo 2023 (prot. interno n. 378 del 3 marzo 2023) e prot. n. 20230001876 del 13 marzo 2023 (prot. interno n. 455 del 14 marzo 2023) con le quali il Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria ha riscontrato le predette note;

VISTE le risultanze della verifica condotta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 9 e seguenti del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;

VISTA l’ordinanza della Presidente f.f. di convocazione della Sezione per la seduta odierna, tenutasi in videoconferenza;

UDITA la relatrice, Presidente f.f. Acheropita Mondera

ESPOSIZIONE IN FATTO E VALUTAZIONI DELLA SEZIONE

Il d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali..*” prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l’art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo “linee guida” deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal d.p.c.m. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’impianto della normativa di cui al richiamato d.l. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del d.l. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 (*“Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174”*), con allegati le Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato d.p.c.m. 21 dicembre 2012.

In particolare, la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all’art. 5 (*“Rendiconto di esercizio annuale”*), prevede che:

“- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio

dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3."

L'art. 2-ter della medesima legge, ai commi 3 e 4, prevede che "3. Ad ogni rendiconto di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, viene allegato l'inventario dei beni mobili durevoli di cui al comma 2.

4. Al termine della legislatura, o nel caso di estinzione del Gruppo consiliare, i beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa previsti al comma 1 e i beni indicati nell'inventario allegato all'ultimo rendiconto di cui all'articolo 5, comma 4, come previsto dal comma 3 del presente articolo, sono riconsegnati dal Gruppo consiliare all'ufficio competente dell'Assemblea legislativa che, previa verifica in contraddittorio con il Presidente del Gruppo, li prende in carico".

Inoltre l'art. 2 delle "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,...", allegate alla legge regionale n. 28/2012, dispone che:

" 1. il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida."

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in data 13 febbraio 2023 è pervenuto a questa Sezione Regionale di Controllo il rendiconto di esercizio 2022 del Gruppo consiliare *Lega Umbria* del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

Risultano entrate disponibili nell'esercizio per € 451.811,34 (fondi trasferiti per spese di funzionamento per € 45.749,86; fondi trasferiti per spese di personale € 364.356,82; altre entrate € 0,27; fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento € 41.704,39; fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale € 0,00) e uscite pagate per € 401.062,46.

Il Magistrato istruttore, riscontrato che la documentazione trasmessa è risultata carente e non regolare, con le note n. 345 del 27 febbraio 2023 e 442 dell'8 marzo 2023 ha assegnato al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria

un termine per regolarizzare il rendiconto relativamente alla errata imputazione di alcune spese nelle relative voci, alla documentazione relativa alle spese per “ritenute fiscali e previdenziali”, “acquisto buoni pasto del personale del Gruppo” e “consulenze, studi e incarichi”, nonché alla mancanza dell’attestazione relativa alla veridicità e correttezza delle spese sostenute di cui all’art. 2, comma 2, delle Linee guida allegate alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28.

In particolare, con riguardo alle spese per “acquisto buoni pasto del personale del Gruppo” è stato chiesto *“di produrre la documentazione idonea a dimostrare la corrispondenza tra il numero dei buoni pasto ed i nominativi dei dipendenti, nonché la documentazione attestante la spettanza di tali erogazioni riconosciute ai dipendenti in virtù del numero delle giornate lavorative e del numero di ore di presenza in servizio. Poiché l’articolo 5 dei contratti sottoscritti con il personale prevede che la retribuzione sia omnicomprensiva e che sia escluso ogni trattamento economico accessorio, si invita a produrre la fonte contrattuale ovvero di natura sindacale che legittima l’erogazione dei predetti buoni pasto”*.

Relativamente alle spese per “consulenze, studi e incarichi” si è rilevato che *“l’art. 8 del disciplinare del Gruppo Fratelli d’Italia prevede che <<L’autorizzazione alla spesa, che deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile di cui all’articolo 8, deve contenere una analitica e motivata descrizione della spesa stessa comunque riconducibile all’attività istituzionale del gruppo. Ove la spesa è riferibile a persona fisica, nell’autorizzazione devono essere indicate anche le generalità della persona medesima, la carica e/o il ruolo istituzionale ricoperto>>. In particolare, si evidenzia che riguardo alle spese relative al contratto sottoscritto con il Sig. [R.P.] l’autorizzazione di spesa non contiene tali informazioni, con conseguente impossibilità di verificare che le somme non siano destinate ai soggetti indicati all’art. 2 quater comma 3 lettera b) della l.r. 28/2012”* ed è stato quindi chiesto di *“produrre, ove esistente, la predetta documentazione autorizzativa di spesa”*.

Il Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione ha riscontrato le richieste istruttorie con le note prot. n. 20230001643 del 2 marzo 2023 e n. 20230001876 del 13 marzo 2023, inoltrando la documentazione trasmessa in proposito dal Gruppo consiliare.

In particolare:

- a) in merito alla errata imputazione delle spese nelle relative voci, è stato trasmesso il prospetto del rendiconto regolarizzato;
- b) in merito alle spese per “ritenute fiscali e previdenziali” è stata trasmessa la documentazione giustificativa di un versamento di € 500,00 effettuato in data 16 dicembre

2022, originariamente non inviata;

c) con riguardo alle spese per “acquisto buoni pasto del personale del Gruppo” sono stati trasmessi i prospetti relativi alle presenze dei dipendenti, con l’indicazione nominativa degli stessi, per il periodo gennaio-dicembre 2022 relativo alle spese rendicontate. E’ stato quindi rappresentato che *“con riferimento a quanto eccepito in merito alle <<spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo>>, rispetto alla circostanza che <<l’articolo 5 dei contratti sottoscritti con il personale prevede che la retribuzione sia omnicomprendiva e che sia escluso ogni trattamento economico accessorio>> e al conseguente invito <<a produrre la fonte contrattuale ovvero di natura sindacale che legittima l’erogazione dei predetti buoni pasto>>, si dà conto del fatto che i buoni pasti non costituiscono un elemento integrativo della retribuzione ma solamente una agevolazione di carattere assistenziale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoro. Il riconoscimento del buono pasto è finalizzato ad alleviare il disagio di chi è costretto a mangiare fuori casa.*

A fronte di tale finalità, e con l’intento di agevolare il personale interessato, si è voluto riconoscere una compensazione al disagio di dover fruire del pasto fuori casa per cause relative allo svolgimento dell’attività lavorativa, sulla scorta, negli anni, anche delle previsioni dell’articolo 2 quinquies, lettera e) della l.r. 28/2012 che riconosce espressamente la possibilità di utilizzare il contributo assegnato ai gruppi anche per la spesa dei buoni pasto”;

c) in merito a quanto rilevato per le spese per “consulenze, studi e incarichi”, è stata presentata l’autorizzazione alla spesa con l’indicazione dei dati richiesti;

d) relativamente all’attestazione della veridicità e correttezza delle spese, è stata trasmessa l’attestazione cumulativa del Presidente del Gruppo, relativa al complesso delle spese sostenute nell’anno 2022. A tale riguardo, considerato che la correttezza della spesa dovrebbe essere attestata dal Presidente del Gruppo al momento della disposizione dell’ordine di pagamento, si invita, a partire dall’esercizio 2023, ad allegare la relativa documentazione alle singole spese sostenute.

Il Collegio ritiene che gli elementi forniti a chiarimento non siano sufficienti a suffragare la regolarità del conto nella parte riferibile alle “spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo”.

Tali spese ammontano in totale ad € 10.809,72 e si riferiscono - come da documentazione prodotta in sede istruttoria - a: (i) quindici unità di personale, in ragione della presenza in ufficio nei mesi da gennaio a maggio 2022; (ii) quattordici unità di personale, in ragione della presenza in ufficio nel mese di giugno 2022; (iii) tredici unità di personale, in ragione della

presenza in ufficio nel mese di luglio 2022; (iv) dodici unità di personale, in ragione della presenza in ufficio nei mesi da agosto a dicembre 2022.

In merito si osserva che l'acquisto di buoni pasto rientra, in via generale, pacificamente, tra gli utilizzi consentiti ai gruppi consiliari del contributo a loro conferito, come evincibile dal "Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali" allegato al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 che, tra le "uscite pagate nell'esercizio", al punto 4 menziona espressamente le "Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo".

Ciò è confermato anche dalla normativa regionale. In merito, la l.r. Umbria 27 dicembre 2012, n. 28, all'art. 2-quinquies, comma 1, lett. e), ammette l'utilizzabilità dei contributi destinati alle attività istituzionali del Gruppo di cui all'articolo 2-quater, comma 4, per "spese per l'acquisto di buoni pasto qualora attribuiti al personale dei Gruppi in base al contratto sottoscritto con il Gruppo stesso ed in ogni caso entro l'importo massimo fissato dall'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)".

La normativa regionale, pertanto, espressamente subordina l'ammissibilità di tali spese alla attribuzione dei buoni pasto al personale "in base al contratto sottoscritto con il Gruppo stesso".

Tuttavia, dall'esame dei contratti sottoscritti dal Gruppo consiliare "Lega Umbria" con il personale interessato dall'erogazione dei buoni pasto, indicato in sede istruttoria, non emerge alcun riferimento al diritto a tale beneficio; al contrario, espressamente ivi si afferma, all'art. 5 e come segnalato anche in sede di contraddittorio cartolare, che "il trattamento economico è omnicomprensivo" ed "è escluso ogni trattamento economico accessorio". In proposito occorre ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 77/2011 e 225/2013), i buoni pasto costituiscono una sorta di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore, tenuto a prolungare la propria permanenza in servizio oltre una certa ora, deve affrontare per consumare il pranzo; si tratta, quindi, di "una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti", nella fattispecie, quindi, non menzionata e non riconosciuta. Né riferimenti al diritto all'erogazione del buono pasto sono desumibili dal CCNL terziario, menzionato quale riferimento, sia pur ad altri fini, nei contratti sottoscritti dal gruppo consiliare con il proprio personale.

Le spese sostenute a tale titolo - peraltro in parte non commisurate alle effettive presenze del personale come desunto dalla documentazione prodotta in atti (comunicazioni del Presidente del Gruppo al Consiglio regionale-Assemblea legislativa del 28 novembre 2022 e

del 13 marzo 2023 riferite, rispettivamente, alla rettifica degli orari di lavoro di un dipendente e all'impegno al recupero delle relative somme) - pur astrattamente ammissibili, non sono supportate, nel caso concreto, dal presupposto legittimante, costituito dalla specifica previsione contrattuale del beneficio del buono pasto.

Conclusivamente, considerato quanto sopra riportato, la verifica del rendiconto e della documentazione allegata, operata dalla Sezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e ss., del d.l. n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i., ha evidenziato le descritte irregolarità con riferimento alle spese sostenute e imputate ad acquisto dei buoni pasto per il personale. All'accertamento di tali irregolarità consegue, direttamente, ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. n. 174/2012, l'obbligo di restituzione delle somme non regolarmente rendicontate

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

ACCERTA

la regolarità del rendiconto 2022 - XI legislatura del Gruppo consiliare *Lega Umbria* del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria con esclusione della somma pari ad € 10.809,72 relativa a "spese per acquisto buoni pasto per il personale del gruppo"

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente pronuncia sia trasmessa:

- al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria per il seguito di competenza;
- alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria, per quanto di eventuale competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 marzo 2023.

Il Presidente f.f. - estensore
f.to digitalmente
Acheropita Mondera

Depositato il 17 marzo 2023
Il Preposto della Sezione
f.to digitalmente
Dott.ssa Antonella Castellani